

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

78.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori DE GIUSEPPE ed altri: Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (<i>Approvata dal Senato</i>) (1344);	
CONTE CARMELO: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515)	1045
PRESIDENTE	1045, 1046
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i>	1046
RIZZO ALDO	1046
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (<i>Approvato dal Senato</i>) (2209)	1046
PRESIDENTE	1046, 1047, 1050, 1052
CANTELMÌ GIANCARLO	1046, 1050, 1051
DE CATALDO FRANCESCO	1051
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i>	1047, 1050, 1051
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1047
RICCI RAIMONDO	1047
RIZZO ALDO	1050, 1051

La seduta comincia alle 10.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori De Giuseppe ed altri: **Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (Approvata dal Senato) (1344) e Conte Carmelo: Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari (1515).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980; e di iniziativa del deputato Conte Carmelo: « Nuova disciplina delle responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Dal momento che non sono ancora intervenuti i pareri vincolanti della I e della V Commissione, propongo di introdurre una modifica all'articolo 6 del testo unificato delle proposte di legge. Essa consiste nella soppressione del periodo finale del primo comma, dato che risulta pleonastico e può ingenerare confusioni circa la responsabilità in sede di rivalsa.

ALDO RIZZO. Desidererei un chiarimento da parte del relatore circa il richiamo all'articolo 111 del codice di procedura civile.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. L'articolo 111 del codice di procedura civile è stato richiamato per analogia al fenomeno particolare che stiamo esaminando, dal momento che esso prevede la successione a titolo particolare nel diritto controverso, mentre il testo fa riferimento alla successione nel debito. In altri termini si può avere successione sia nel rapporto attivo, sia in quello passivo: l'articolo 111 si riferisce ad entrambe le posizioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito di trasmettere alle Commissioni competenti per il parere la modifica all'articolo proposta dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIANFRANCO SABBATINI

Seguito della discussione del disegno di legge: Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dal Senato) (2209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: « Notificazioni di atti a mezzo posta e di comuni-

cazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari », già approvato dal Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Ricordo che è stata svolta la relazione e che si è iniziata la discussione sulle linee generali.

GIANCARLO CANTELMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo me il disegno di legge non innova sostanzialmente la disciplina preesistente, anche perché lascia fuori alcune questioni che forse sarebbe stato possibile affrontare e risolvere in questa sede, tenendo conto del fatto che la legge sulla notifica a mezzo posta è in vigore da ormai circa 60 anni.

I primi sei articoli comportano innovazioni molto lievi; si tratta di aggiustamenti che possono essere approvati senza difficoltà.

Le innovazioni più sostanziali, anche se non risolutive, sono contenute negli articoli successivi, che riducono in buona parte le differenziazioni attualmente esistenti nella disciplina della notifica per mezzo dell'ufficiale giudiziario e di quella per mezzo dell'ufficio postale. Sarebbe stato comunque più opportuno e più utile, a parer mio, andare più a fondo nella questione. Sarebbe stato opportuno e molto utile prevedere che l'agente postale possa effettuare la notifica, consegnando il plico anche al vicino di casa del destinatario. Se è consentito infatti all'ufficiale giudiziario, che poco conosce i luoghi e le persone, di consegnare il plico al vicino di casa (con le relative conseguenze in caso di non accettazione), a maggior ragione si dovrebbe consentire ciò all'ufficiale postale, che conosce molto bene le persone e i luoghi, per l'attività che svolge ogni giorno. L'ufficiale postale, quindi, è nella condizione di attribuire maggiore affidabilità alla dichiarazione che, tra l'altro, non viene effettuata sulla base della richiesta e della esibizione di un documento di riconoscimento.

L'altra questione è quella relativa ai differenti effetti giuridici della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario oppure dall'agente postale, in relazione all'orario.

Non poche volte sono sorte questioni in relazione all'orario in cui vengono effettuate le notifiche. I colleghi sanno che secondo il codice di procedura civile, in un certo periodo dell'anno le notifiche possono essere effettuate fino alle ore 19, in un altro periodo fino alle ore 20. Ora, nel caso in cui la notifica venga effettuata dall'ufficiale giudiziario oltre l'orario, l'atto di impugnazione diventa inammissibile, mentre se la stessa notifica viene effettuata dall'agente postale oltre l'orario, l'atto di impugnazione ha tutta la sua efficacia. Sarebbe stato opportuno a mio avviso stabilire una completa equiparazione in maniera esplicita.

Io ho esaminato l'articolo 9 in riferimento alle preoccupazioni espresse nella precedente seduta dall'onorevole Rizzo ma non sono riuscito a condividere tali preoccupazioni.

Infatti, qualora si verificassero le difficoltà alle quali faceva riferimento il collega, si tornerebbe alla situazione di reperibilità, con il relativo obbligo di effettuare la notificazione per il secondo agente postale, al quale il primo abbia trasferito il plico con l'indicazione del nuovo indirizzo del destinatario; qualora questo secondo agente dovesse verificare la non veridicità di tale nuovo indirizzo, sarebbe tenuto ad ammettere nella *relata* di aver avuto una notizia non rispondente al vero e a restituire il plico al mittente con tale dicitura, il che porterebbe poi all'applicazione dell'articolo 143 e quindi alla notifica per irreperibilità.

Fatte queste osservazioni, penso si possa procedere ad un aggiustamento del disegno di legge al fine di risolvere una volta per tutte i problemi che esso presenta, emersi con chiarezza nel corso dell'applicazione delle norme relative ai diversi tipi di notificazioni.

RAIMONDO RICCI. Penso anch'io che sia opportuno passare, nella seduta di oggi, all'esame degli articoli. Però, se i colleghi ed il relatore condividono le osservazioni testè svolte dall'onorevole Cantelmi, potremmo approvare i primi sei articoli e poi sospendere la seduta per

dar modo ai colleghi di valutare ed eventualmente perfezionare gli emendamenti presentati agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Credo che le osservazioni del collega Cantelmi, dal momento che fanno riferimento ad una estensione della possibilità di consegna del plico al vicino di casa — possibilità prevista per le consegne fatte dagli ufficiali giudiziari — meritino un momento di riflessione. Pertanto, per quel che mi riguarda, potremmo anche procedere nel modo suggerito dal collega Ricci.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se mi è consentito, vorrei spezzare una lancia a favore di una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento. Gli emendamenti, infatti, potranno essere valutati in sede di discussione dei relativi articoli, in particolare approfondendo l'argomento dell'estensione della possibilità di consegna al vicino di casa; prospettiva che suscita in me alcune perplessità dato che non è possibile sapere chi sia questo vicino di casa né quali interessi o controinteressi possa avere.

Concludendo, preannuncio che il Governo presenterà un emendamento all'articolo 8 che raddoppia i termini ivi previsti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LUIGI DINO FELISETTI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi sei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune dove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di color verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale.

(È approvato).

ART. 3.

L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dello ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimen-

to deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di pertinenza.

(È approvato).

ART. 4.

L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere la generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultan-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

te dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

(*È approvato*).

ART. 5.

La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.

Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.

In ogni caso la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca.

(*È approvato*).

ART. 6.

Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dal-

le norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ove è la residenza, la dimora, il domicilio, ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

L'onorevole Aldo Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, dopo le parole: il piego è consegnato, aggiungere: nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare.

Al terzo comma sostituire le parole: ove è la residenza, la dimora, il domicilio, con le altre: o ad un vicino di casa.

ALDO RIZZO. L'articolo 7, al primo comma, chiarisce che l'agente postale consegna il piego nelle mani del destinatario, anche se dichiarato fallito; non precisa dove e in quale luogo. La strada seguita dal mio emendamento credo sia in perfetta sintonia con la disposizione del codice di procedura civile dove, all'articolo 138 si precisa che la consegna al destinatario può essere fatta ovunque l'ufficiale giudiziario lo trovi.

Nel secondo comma dell'articolo 7 si prevede la consegna non a mano del destinatario. Il codice di procedura civile, al riguardo, chiarisce che la consegna, se non è fatta a mano del destinatario, deve essere fatta nel luogo di residenza o domicilio; non è assumibile che la notifica dinanzi alla moglie convivente sia fatta in luogo diverso dalla casa di abitazione, ad esempio non può essere fatta per strada. Con questo articolo 7 si stabilisce che se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario si può fare a persone di famiglia, ma non si chiarisce in quale luogo la consegna debba avvenire. Ritengo pertanto che si debba stabilire che il piego, se non nelle mani del destinatario, debba essere consegnato nel luogo indicato sulla busta, facendo una distinzione rispetto alla norma del codice di procedura civile circa la notificazione dell'ufficiale giudiziario, perché l'agente postale, al quale viene affidato questo

nuovo compito, non ha le stesse qualità e non gli si può riconoscere il diritto-dovere di ricercare il luogo di effettiva residenza del destinatario. Occorre quindi precisare che il piego deve essere consegnato nel luogo indicato sulla busta a determinate persone, che poi stabiliremo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento proprio perché non ritengo che si possa attribuire all'agente postale, che non è ufficiale giudiziario, la potestà di andare a ricercare quale sia l'effettiva residenza o la dimora della persona cui notificare l'atto, propongo di sopprimere la dizione di cui al terzo comma dell'articolo 7. L'ufficiale postale, pertanto, può consegnare la copia o al destinatario o a persona di famiglia che risieda nel luogo indicato sulla busta, o al portiere dello stabile, sempre con riferimento all'indirizzo indicato ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. Vedremo poi nella normativa di cui all'articolo 9, quale disciplina dobbiamo seguire nel caso in cui il destinatario abbia mutato il proprio domicilio. Propongo altresì di aggiungere le parole « o ad un vicino di casa », analogamente a quanto previsto dall'articolo 139 del codice di procedura civile per le notifiche dell'ufficiale giudiziario.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Bisognerebbe aggiungere le parole « dal vicino di casa che accetti di riceverlo ». Propongo tale subemendamento. Sugli emendamenti all'articolo 7 proposti dal collega Rizzo, io non avrei altre osservazioni da formulare.

GIANCARLO CANTELMI. Io ritengo che l'articolo 7 possa essere approvato nel testo del disegno di legge, ritenendo abbastanza implicita la precisazione formulata dall'onorevole Rizzo, alla quale comunque mi dichiaro favorevole. Condivido le preoccupazioni del collega in ordine alla precisazione del luogo, proprio per essere più sicuri e tranquilli in relazione alla innovazione introdotta dal primo comma dell'articolo 7, che dà la possibi-

lità di effettuare la notifica in qualunque posto, mentre sulla base della normativa vigente ciò dovrebbe avvenire esclusivamente nella residenza o nel domicilio del destinatario. Tale innovazione potrebbe portare ad un allargamento eccessivo delle facoltà dell'agente postale di consegnare il plico anche ad altra persona prevista dalla normativa.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, ritengo che il vicino di casa vada posto, secondo un criterio di completezza e di logicità, da ultimo nell'elenco delle persone alle quali è possibile effettuare la notificazione. È chiaro, infatti, che l'agente postale deve tener conto prima delle persone che sono vicine al destinatario (addetti ai lavori, addetti alla casa, portieri, eccetera). Oggi non sempre nei fabbricati c'è il portiere. Ci può essere un custode, che abitualmente lavora lì, o la persona che è addetta alla distribuzione della posta. Ci deve essere innanzitutto un rapporto continuativo di dipendenza con il destinatario.

ALDO RIZZO. Non ho nulla in contrario.

GIANCARLO CANTELMI. Ho poi delle preoccupazioni per il rischio di interpretazioni estensive di questa normativa anche alla notifica in sede penale.

Nella disciplina attualmente vigente non si fa riferimento alle notifiche penali.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. L'articolo 15 prevede la sostituzione di due commi di un articolo del codice di procedura penale.

GIANCARLO CANTELMI. La mia preoccupazione è che la normativa prevista nell'articolo 1 e in quelli successivi potrebbe investire anche la notifica in sede penale, mentre a mio avviso tale questione è completamente diversa (ed è in relazione ad un emendamento che ho proposto circa l'orario). I colleghi sanno che le notifiche in materia penale possono essere effettuate in qualunque momento nell'arco delle 24 ore della giornata.

A mio avviso è un problema serio da meditare e risolvere con maggiore certezza e tranquillità: per tale ragione sono favorevole ad un eventuale rinvio del seguito dell'esame degli articoli.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mi dolgo molto di non essere arrivato in tempo per questa discussione e di non aver letto prima il disegno di legge. Debbo dire che i progressi verso l'involuzione della civiltà del nostro paese sono sempre più notevoli ed apprezzabili. Noi lo possiamo constatare da molte cosiddette leggine, che tali non sono.

Mentre si cerca dovunque di fissare un principio, che ormai nei paesi che hanno una civiltà giuridica diversa e più puntuale della nostra mi pare sia pacifico, cioè quello relativo all'efficacia della notificazione dell'atto penale soltanto allorché essa si verifichi nelle mani del soggetto ricevente, noi andiamo oltre. I principi fondamentali in una civiltà giuridica sono pochi, tre o quattro. Uno di essi è il principio della conoscenza, attraverso la contestazione del fatto penalmente rilevante, del quale si deve rispondere. Tale principio viene pretermesso con una affermazione, con una statuizione secondo cui le notifiche in materia penale possono avvenire a mezzo del servizio postale. Esistono già nella legge attualmente vigente delle possibilità di riferimento al servizio postale. Tali possibilità, alle quali la dottrina e la giurisprudenza hanno riservato particolare attenzione, sono state esaminate e limitate in modo notevole dalla Corte costituzionale sempre al fine di garantire alcuni principi contenuti nella Costituzione, quale quello della conoscenza della contestazione.

Per questa ragione mi meraviglia il fatto che l'articolo 1 del provvedimento in esame sia stato approvato senza alcuna osservazione.

Per quel che riguarda l'articolo 7, mi chiedo dove sia scritto che non si riferisce anche agli atti penali; io non l'ho letto da nessuna parte, né l'articolo 15, che fa riferimento al terzo e quinto comma dell'articolo 169 del codice di proce-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

dura penale modificandoli, può farci interpretare la legge nel senso che gli altri articoli della stessa non si applicano al processo penale. E questo è tanto più vero se si considera che l'articolo 1 esplicitamente parla di « materia civile, amministrativa e penale ».

È necessario riflettere accuratamente su questi argomenti perché si corre il rischio di vedere applicato contro ogni ragione giuridica e morale quell'istituto incivile — che non dovrebbe esistere in un paese civile e che invece viene sempre sfruttato — che è la contumacia. Non so come tecnicamente si possa agire su un articolo già approvato: cerchiamo, però, di farlo perché altrimenti andremmo al

di là di ogni irragionevole previsione sotto il profilo dell'applicazione delle disposizioni del disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Per concomitanza di lavori in aula sospendo la seduta, rinviando ad altra seduta il seguito del dibattito.

La seduta termina alle 11,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO